

Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 1876 ⁽¹⁾.

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza". Conferma degli àmbiti territoriali e attribuzione delle risorse relative alla prima annualità del secondo piano territoriale degli interventi. Cap. 786000 - Fondi vincolati - Esercizio finanziario 2001. Modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale per il secondo triennio 2002-2004.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 gennaio 2002, n. 4.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

la *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza"* detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli Enti locali, in attuazione della *legge 28 agosto 1997, n. 285*.

Gli interventi previsti sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo familiare, quale àmbito di relazioni significative per la crescita della persona.

Detti interventi dovranno essere proposti dai Comuni, singoli o associati, ricompresi nei singoli àmbiti territoriali individuati dall'art. 5 della richiamata legge regionale, mediante piani territoriali di intervento della durata triennale, articolati in progetti annuali, immediatamente esecutivi, approvati con accordi di programma ai sensi del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, cui devono partecipare, in particolare, i Provveditorati agli Studi, le Aziende Sanitarie locali e i Dipartimenti per la giustizia minorile.

In sede di prima applicazione, l'art. 5 della predetta legge ha individuato quali àmbiti territoriali le cinque Province demandando successivamente all'Assessore regionale ai Servizi Sociali la competenza a proporre alla Giunta regionale, al massimo ogni tre anni e sentito il parere della Commissione Consultiva per i problemi dei minori, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. di Puglia, la determinazione di uno o più àmbiti territoriali d'intervento per ciascuna Provincia.

La Giunta regionale, per il primo triennio, ha approvato la *Delib.G.R. 15 aprile 1999, n. 314* riguardante le modalità, i criteri e le linee d'indirizzo per l'intervento regionale e contestualmente ha, fra l'altro, disposto:

l'attribuzione agli àmbiti territoriali provinciali delle quote di finanziamento per la realizzazione dei progetti riferiti al primo e secondo anno del primo piano triennale;

l'attribuzione ai medesimi àmbiti delle quote di finanziamento per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori;

l'assegnazione al Settore Servizi Sociali dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della quota di finanziamento per la partecipazione del personale regionale all'attività formativa e agli scambi interregionali;

la presentazione alla Regione dei piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, degli Enti locali, compresi i Comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto, da effettuarsi, tramite la competente Provincia, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione in parola;

la valutazione prioritaria dei Comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto.

Con successive deliberazioni la Giunta regionale ha approvato i piani territoriali triennali proposti dagli àmbiti provinciali.

Con *Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395* la Giunta regionale ha provveduto ad attribuire agli àmbiti territoriali le risorse per il terzo anno.

Con decreto ministeriale è stata assegnata la quota relativa al primo anno del secondo triennio attribuendo alla Regione Puglia la somma di £. 18.732.169.000 che risulta iscritta al cap. 786000 del bilancio regionale approvato con legge 31 maggio 2001, n. 14.

Si rende necessario, quindi, provvedere ad emanare le modalità, i criteri e le linee d'indirizzo per l'intervento regionale relative al secondo triennio e contestualmente a provvedere, ai sensi dell'*art. 5 della L.R. n. 10/1999*, alla determinazione degli àmbiti territoriali nonché alla ripartizione delle risorse.

Per quanto riguarda la definizione degli àmbiti, attesi i risultati riscontrati in sede di prima applicazione della *L.R. n. 10/1999*, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dei minori, istituita ai sensi dell'*art. 3* della medesima legge regionale, nonché dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. di Puglia che hanno espresso condivisione sulla definizione attuale con la raccomandazione che si tenga conto della necessità di un più forte raccordo con le esperienze a livello di distretto socio-sanitario e di unione dei Comuni, si propone di confermare per il secondo triennio i cinque àmbiti territoriali, uno per ciascuna Provincia, così come individuati dall'*art. 5*.

Per quanto riguarda le linee d'indirizzo, tenuto conto dell'esperienza maturata e del parere espresso in proposito dalla succitata Commissione nella seduta del 22 giugno 2001, si ritiene di dover proporre le modalità, i criteri e le linee d'indirizzo per l'intervento regionale di cui all'allegato "A".

Dette modalità ripercorrono, in linea di massima, quelle del primo triennio prevedendo, in accoglimento ai suggerimenti espressi dalla Commissione consultiva:

la possibilità di rendere ammissibili le spese per le ristrutturazioni;

la limitazione delle spese per il personale secondo un criterio individuato sulla scorta del monitoraggio del primo triennio;

la previsione del cofinanziamento degli enti locali almeno pari al 10%, quale condizione di priorità per l'ammissibilità al finanziamento;

l'inserimento delle attività di monitoraggio e di valutazione nelle singole progettualità;

le indicazioni per le Province perché la formazione sia finalizzata in via preminente alle attività da realizzare, incentivando le iniziative di preparazione degli operatori per la realizzazione dei progetti;

l'incentivazione dell'attività dei "maestri di strada".

Per il corrente esercizio 2001 è disponibile il fondo statale a destinazione vincolata di 18.732.169.000, da cui detrarsi, come stabilito dall'art. 22 della legge regionale di bilancio 31 maggio 2001, n. 14 la somma di £. 500.000.000 destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulle condizioni dei minori, di cui all'*art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10*.

Ne discende che il fondo effettivamente disponibile per l'attribuzione delle risorse agli ambiti territoriali ammonta a £. 18.232.169.000.

Si propone di procedere al riparto economico del predetto fondo secondo i criteri assunti nel primo triennio di attuazione di cui alla citata *Delib.G.R. n. 314/1999* e successiva n. 395/2000 in conformità all'*art. 8, 1° comma, della L.R. n. 10/1999* che così stabilisce:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

Il secondo comma del medesimo art. 8 stabilisce che una quota non inferiore al 5% delle risorse disponibili è riservata per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, tenendo comunque conto che, ai sensi dell'*art. 2 della L. n. 285/1997*, non potrà essere impiegata a tale scopo una quota superiore al 5% dei fondi statali.

Si propone, pertanto:

a) che le risorse statali di £. 18.232.169.000, detratta la quota del 5% pari a £. 911.608.450, vengano assegnate ai Comuni appartenenti agli ambiti territoriali come di seguito riportati, tenendo conto che il 40% pari a £. 6.928.224.220, è ripartito in base alla popolazione residente in ciascun ambito e il 60% pari a £. 10.392.336.330, è ripartito in base alla popolazione minorile residente, con

esclusione dei comuni di Bari, Brindisi e Taranto, riservatari della quota del 30% del fondo di cui all'art. 1 della L. n. 285/1997

Àmbito	Popolazione residente (esclusi i comuni di Bari Brindisi e Taranto)	Popolazione minorile (esclusi i comuni di Bari Brindisi e Taranto)	4/10 popolazione residente	6/10 popolazione minorile	Assegnazione totale
provinciale					
BARI	1.235.583	321.287	2.430.157.792	3.730.147.939	6.210.305.730
BRINDISI	320.477	81.483	643.286.229	946.019.118	1.589.305.347
FOGGIA	697.638	188.641	1.400.352.968	2.190.125.456	3.590.478.424
LECCE	818.033	202.076	1.642.019.127	2.346.106.051	3.998.125.178
TARANTO	379.822	101.631	762.408.104	1.179.937.766	1.942.345.871
TOTALI	3.451.553	895.118	6.928.224.220	10.392.336.330	17.320.560.550

b) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c) della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10, che gli enti locali, compresi i comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto, entro quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, devono presentare in duplice copia alla Regione Puglia, tramite la competente Provincia, i piani territoriali di intervento articolati in progetti esecutivi annuali, completi dei piani economici degli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del Terzo Settore, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e degli atti di indirizzo in materia;

c) di stabilire che dovranno essere prioritariamente valutati i progetti presentati dai comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto;

d) di disporre che il 90% della somma di £. 911.608.450 destinata alla realizzazione di programmi di formazione e scambi interregionali, pari a £. 820.447.605, venga assegnato alle Province, come di seguito riportato, in base alla popolazione residente (4/10) e in base alla popolazione minorile residente (6/10), per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori, da approvarsi e finanziarsi con atti dirigenziali, secondo le indicazioni contenute nell'allegato "A" della presente deliberazione:

Àmbito	Popolazione residente	Popolazione minorile	4/10 popolazione residente	6/10 popolazione minorile	Assegnazione totale
provinciale					
BARI	1.569.133	401.735	125.904.157	186.444.340	312.348.497
BRINDISI	414.906	106.870	33.291.244	49.598.135	82.889.379
FOGGIA	697.638	188.641	55.977.106	87.547.878	143.524.984
LECCE	818.033	202.076	65.637.365	93.783.032	159.420.397

TARANTO	590.358	161.378	47.369.169	74.895.179	122.264.348
TOTALI	4.090.068	1.060.700	328.179.042	492.268.563	820.447.605

e) di disporre che il restante 10% della predetta somma, pari a £. 91.160.845, venga riservata al Settore Servizi Sociali dell'Assessorato alla Sanità e servizi Sociali, quale budget per la partecipazione del personale regionale all'attività formativa e di verifica e agli scambi interregionali; di stabilire che gli atti dirigenziali di approvazione e finanziamento dei progetti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Adempimenti contabili di cui alla *L.R. n. 17/1977* e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento prevede l'impegno di spesa della somma di £. 18.232.169.000 sul Cap. 786000 "Trasferimenti derivanti dal Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" - fondi vincolati - bilancio di previsione 2001. Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lettera f della *L.R. n. 7/1997* e della lettera k della stessa legge, come previsto all'*art. 8 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*. L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

Delibera

1. di confermare per il secondo triennio, ai sensi dell'*art. 5 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, la determinazione degli ambiti territoriali, uno per ciascuna provincia, così come individuati dal medesimo art. 5;

2. di attribuire come segue, ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - della *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, ai Comuni appartenenti ai rispettivi àmbiti territoriali con esclusione dei comuni di Bari, Brindisi e Taranto, riservatari della quota del 30% del fondo di cui all'*art. 1 della L. n. 285/1997*, la somma di £. 18.232.169.000 al netto della quota del 5%, pari a £. 17.320.560.550.

Àmbito	Popolazione residente (esclusi i comuni di Bari Brindisi e Taranto)	Popolazione minorile (esclusi i comuni di Bari Brindisi e Taranto)	4/10 popolazione residente	6/10 popolazione minorile	Assegnazione totale
provinciale					
BARI	1.235.583	321.287	2.430.157.792	3.730.147.939	6.210.305.730
BRINDISI	320.477	81.483	643.286.229	946.019.118	1.589.305.347
FOGGIA	697.638	188.641	1.400.352.968	2.190.125.456	3.590.478.424
LECCE	818.033	202.076	1.642.019.127	2.346.106.051	3.998.125.178
TARANTO	1.379.822	101.631	762.408.104	1.179.937.766	1.942.345.871
TOTALI	3.451.553	895.118	6.928.224.220	10.392.336.330	17.320.560.550

3. di stabilire che le somme di cui al precedente punto 2 dovranno essere utilizzate per finanziare e realizzare i progetti riferiti al primo anno del secondo piano triennale;

4. di riservare, ai sensi dell'art. 8 - comma 2 - della *L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, la somma di £. 911.608.450, pari al 5% della somma di £. 18.232.169.000, riveniente dall'assegnazione statale di cui all'*art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285*, per la realizzazione di programmi interregionali di scambi e di formazione;

5. di attribuire alle Province, come di seguito riportato, la somma di £. 820.447.605, pari al 90% della somma di £. 911.608.450, di cui al punto 4, in base alla popolazione residente (4/10) e in base alla popolazione minorile residente (6/10) per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori, secondo le indicazioni contenute nell'allegato "A" della presente deliberazione, da approvarsi con atti dirigenziali:

Àmbito	Popolazione residente	Popolazione minorile	4/10 popolazione residente	6/10 popolazione minorile	Assegnazione totale
provinciale					
BARI	1.569.133	401.735	125.904.157	186.444.340	312.348.497
BRINDISI	414.906	106.870	33.291.244	49.598.135	82.889.379
FOGGIA	697.638	188.641	55.977.106	87.547.878	143.524.984
LECCE	818.033	202.076	65.637.365	93.783.032	159.420.397
TARANTO	590.358	161.378	47.369.169	74.895.179	122.264.348
TOTALI	4.090.068	1.060.700	328.179.042	492.268.563	820.447.605

6. di assegnare il restante 10% della somma di £. 911.608.450, pari a £. 91.160.845 di cui al precedente punto 4, al Settore Servizi Sociali dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali per la partecipazione del personale regionale all'attività di formazione e di verifica e agli scambi interregionali;
 7. di approvare le modalità, i criteri e le linee di indirizzo per l'intervento regionale riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 8. di stabilire, ai sensi dell'*art. 8, comma 4, lettera c) della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10* che gli Enti locali, compresi i comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto, entro quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, devono presentare in duplice copia alla Regione Puglia, tramite la competente Provincia, i piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, completi dei piani economici e degli accordi di programma stipulati tra i soggetti istituzionali coinvolti;
 9. di stabilire che dovranno essere prioritariamente valutati i progetti presentati dai Comuni riservatari di Bari, Brindisi e Taranto;
 10. di stabilire che gli atti dirigenziali di approvazione e finanziamento dei progetti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 11. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 12. di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a £. 18.232.169.000, sul Cap. 786000 "Trasferimenti derivanti dal Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" - fondi statali a destinazione vincolata - bilancio di previsione 2001;
 13. di dichiarare che la presente deliberazione è esecutiva.
-
-

Allegato "A"

Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10

"Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza"

Modalità, criteri e linee d'indirizzo per l'intervento

regionale per il secondo triennio di attuazione - anni 2002-2004.

1. PREMESSA

Gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione e al consolidamento sull'intero territorio regionale di una rete di servizi di nuove opportunità di socializzazione, di un sistema di garanzie e di tutela a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nell'ambito degli obiettivi definiti dalla *L.R. n. 10/1999*, la Regione intende favorire e sviluppare l'elaborazione di specifici e peculiari piani territoriali d'intervento, con la consapevolezza che l'attuazione degli interventi posti in essere prioritariamente nel primo triennio ha prodotto una adeguata copertura alle primarie esigenze delle comunità locali.

2. SOGGETTI

Alla luce degli orientamenti legislativi indicati dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" restano i Comuni, singoli o associati, i soggetti titolari e deputati alla programmazione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, unitamente ai Provveditorati agli Studi, al Dipartimento per la giustizia minorile, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alle Aziende Unità Sanitarie locali, con la particolare collaborazione di organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e dei soggetti privati.

I Comuni riservatari sono tenuti al rispetto degli obiettivi triennali regionali e delle indicazioni delle presenti linee di indirizzo nella formulazione del piano territoriale di intervento per i Comuni medesimi, la cui approvazione è di competenza regionale ai sensi della *L.R. n. 10/1999*.

I medesimi Comuni sono, altresì, soggetti all'azione di monitoraggio, di competenza dell'ambito di appartenenza, nonché alle verifiche di competenza regionale.

3. ÀMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO

Gli àmbiti territoriali individuati in sede di prima applicazione della *L.R. n. 10/1999* sono confermati per il secondo triennio, in considerazione dei positivi risultati conseguiti nel primo triennio. L'àmbito territoriale deve essere utilizzato al meglio delle sue potenzialità quale luogo delle strategie di intervento e delle forme di coordinamento dei diversi soggetti che avendo individuato obiettivi prioritari, sono chiamati a realizzarli approvando piani territoriali d'intervento tramite accordi di programma.

4. RUOLO E FUNZIONI DELLE PROVINCE

Nel quadro normativo fissato dalla legge regionale, la Provincia costituisce l'ente intermedio attraverso il quale realizzare la promozione e il coordinamento delle iniziative progettuali e delle attività degli enti locali.

La Provincia è pertanto chiamata:

a promuovere e assicurare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la raccolta delle informazioni e dei dati relativi ai servizi e alle attività a favore dei minori presenti sul territorio, da inquadrarsi successivamente nell'ambito delle attività del Centro regionale di documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale;

ad assicurare il necessario coordinamento delle iniziative adottate sul proprio territorio, in accordo con il competente Assessorato regionale, anche tramite l'individuazione di un referente della Provincia;

a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, l'accordo di programma sul proprio territorio e coordinarne le procedure;

a trasmettere alla Regione il piano territoriale di intervento, articolato in progetti esecutivi, con l'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali e gli eventuali contratti di programma con i soggetti del Terzo Settore, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'*art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328* e degli atti di indirizzo in materia;

a programmare, concordare e sottoscrivere con i Comuni e gli altri soggetti impegnati nell'accordo di programma l'attività di formazione che deve essere prioritariamente finalizzata alla valorizzazione degli operatori impegnati nella realizzazione degli interventi progettuali;

ad attivare programmi di formazione e aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e dell'adolescenza a livello provinciale, adottati con formali provvedimenti di Giunta provinciale, e favorire la partecipazione alle attività formative interregionali e nazionali;

in quanto Ente preposto al coordinamento del piano territoriale di intervento, è garante del buon andamento dello stesso e, in tale ambito, previe verifiche annuali, propone adeguamenti di natura tecnico-operativa che si dovessero rendere necessari.

5. ACCORDI DI PROGRAMMA

L'accordo di programma, ai sensi dell'*art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, è lo strumento attraverso il quale i Comuni ricompresi negli àmbiti territoriali esprimono consenso unanime ed approvano i piani territoriali di intervento.

Agli accordi di programma devono partecipare, oltre agli Enti Locali, gli altri Enti pubblici interessati, tra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano i Provveditorati agli Studi, le Aziende unità sanitarie locali, il Dipartimento per la giustizia minorile, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Gli accordi di programma, approvati con atto formale dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del comune capofila nel caso di comuni associati, in relazione alla competenza, dovranno essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

6. CONTRATTI DI PROGRAMMA

In attesa dell'adozione di specifici indirizzi regionali di regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore, i contratti di programma si sostanziano in accordi tra soggetti istituzionali e soggetti del Terzo Settore coinvolti sia nella programmazione, che nell'attuazione dei progetti.

I criteri per la definizione degli eventuali rapporti negoziati con il privato sociale per l'esecuzione dei progetti vanno definiti nell'àmbito dell'accordo di programma del piano territoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*art. 5 della L. n. 328/2000* e dell'atto di indirizzo di cui al decreto del *D.P.C.M. del 30 marzo 2001* (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188).

7. PIANI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Il piano territoriale di intervento ha durata triennale; è lo strumento per la programmazione unitaria atta a coniugare progettualità e gestione, a riqualificare la spesa pubblica e mettere in rete le potenzialità presenti sul territorio.

Per ogni àmbito provinciale dovrà essere formulato un unico piano territoriale d'intervento comprensivo della città riservataria presente nell'àmbito, corredato da una relazione di valutazione sull'efficacia degli interventi attuati nel primo triennio e sui risultati conseguiti.

Nella predisposizione del piano è opportuno distinguere delle fasi metodologiche, al fine di coinvolgere i soggetti interessati in tutti i momenti preparatori, favorendo forme di responsabilità condivisa e la messa in circolo di risorse aggiuntive.

Di fondamentale importanza è l'esercizio della mediazione fra enti e soggetti coinvolti affidata alla Provincia, affinché l'utilizzo delle risorse attribuite agli àmbiti territoriali avvenga in modo armonico, concordato e finalizzato ai risultati, e non con logica di ripartizione economica o di valenza territoriale.

Ai fini della predisposizione dei piani di intervento è pertanto necessario procedere attraverso le seguenti fasi:

la rilevazione del bisogno;

la ricognizione del patrimonio delle risorse disponibili, nonché dei servizi e delle iniziative già in essere;

la definizione delle finalità e degli obiettivi da raggiungere nel triennio; la definizione degli interventi mediante progetti immediatamente esecutivi di durata annuale con caratteristiche di stabilità e incidenza permanente sul territorio;

la formulazione di programmi di formazione, da attuarsi in ambito provinciale, che devono essere parte integrante del piano territoriale di intervento;

la formulazione del piano di finanziamento, che dovrà dimostrare la copertura totale dei costi dei progetti previsti, anche mediante il cofinanziamento derivante dalle risorse economiche, umane e strumentali assicurate dai soggetti interessati ai progetti, in aggiunta ai fondi attribuiti dalla Regione all'ambito territoriale di intervento;

le modalità di valutazione dei risultati, dell'efficacia degli interventi e del raggiungimento degli obiettivi fissati da indicarsi nei progetti esecutivi.

Ogni piano territoriale di intervento deve prevedere attività informativa del costo annuale non superiore a £. 100.000.000, da detrarsi prioritariamente dal budget assegnato ad ogni ambito, intesa alla divulgazione attraverso spot e programmi televisivi che illustrino, informino e diano specifiche indicazioni in merito all'attuazione delle attività progettuali locali e di ambito provinciale in favore dei minori.

La predetta attività, elaborata nell'ambito del coordinamento della competente Provincia, sarà gestita operativamente da un Comune capofila individuato preferibilmente in base alla maggiore incidenza della popolazione minorile residente.

Da parte degli Enti locali deve essere, altresì, assicurata l'attiva partecipazione delle organizzazioni non lucrative alla definizione dei piani territoriali di intervento, valorizzando l'apporto di competenze di tali soggetti, non solo nella realizzazione, ma anche nella progettazione delle iniziative.

Referente per ogni atto e relativi adempimenti dei piani territoriali di intervento sarà la Provincia competente per ambito.

I piani territoriali di intervento, in prima istanza, sono approvati dai Comuni ricompresi nell'ambito, mediante accordi di programma cui partecipano in particolare i Provveditorati agli Studi, le Aziende

unità sanitarie locali, il Dipartimento di giustizia minorile, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'accordo di programma relativo a ciascun piano territoriale dell'ambito provinciale è approvato dal Presidente della Provincia.

I piani sono trasmessi formalmente da parte delle Province alla Regione - Assessorato Sanità e Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - che, sentita la Commissione Consultiva per i problemi dei minori, istituita ai sensi dell'*art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 10*, provvede all'approvazione definitiva e al finanziamento dei singoli progetti.

Ogni piano di intervento dovrà essere accompagnato dalla scheda di riepilogo riportata in ultima pagina e corredato dalla seguente documentazione:

accordo di programma ed eventuale impegno sottoscritto di procedere alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, qualora i tempi tecnici non lo avessero consentito;

progetti immediatamente esecutivi con analitici piani finanziari;

relazione descrittiva dei progetti;

programma di formazione;

attività informativa.

8. PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI

I piani territoriali di intervento saranno articolati in progetti esecutivi, al fine di garantirne l'immediata attuazione.

Per evitare la parcellizzazione degli interventi, la *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10* prevede che venga incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata, tenendo conto prioritariamente dei comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario, in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

L'elaborazione dei singoli progetti deve prevedere i seguenti passaggi metodologici:

- fase preparatoria: definizione dei soggetti coinvolti, tempi previsti per la fase preparatoria, modalità e procedure, confronto e integrazione in sede di ambito territoriale di intervento, definizione degli obiettivi concordati e condivisi, congruenti con le finalità del piano territoriale di intervento;

- fase progettuale: definizione di accordo di programma e soggetti che vi concorrono, funzioni ruoli e modalità di intervento, attività e aree di intervento, tempi di realizzo, piano di finanziamento, attività di monitoraggio;

- fase di realizzazione del progetto: attuazione degli interventi, valutazione in itinere e finale.

9. RELAZIONE DESCRITTIVA DEI PROGETTI

La relazione descrittiva dei singoli progetti dovrà essere sintetica, puntuale e seguire necessariamente il seguente schema:

- a) indicazione del Comune capofila del progetto, nel caso di Comuni associati;
- b) indicazione del dipendente comunale responsabile del progetto esecutivo;
- c) introduzione concisa sulla rilevazione e l'analisi del bisogno per il quale si intende intervenire;
- d) definizione dei destinatari degli interventi;
- e) finalità del progetto;
- f) descrizione sintetica dell'intervento e delle attività;
- g) figure professionali coinvolte (a rapporto lavorativo o volontario, modalità e orario di impiego);
- h) durata prevista dell'intervento;
- i) analisi dei costi e dettagliati piani finanziari.

10. CRITERI DI FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE E DI PRIORITÀ DELLE INIZIATIVE

Ai fini della predisposizione dei nuovi piani territoriali di intervento e dei progetti esecutivi che verranno elaborati a livello locale, tenuto conto della fase di monitoraggio e verifica già effettuata a livello regionale, si confermano le indicazioni programmatiche di cui agli art. 4 - 5 - 6 - 7 del primo triennio:

art. 4 "Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della non violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali"

la costruzione di reti di supporto alle relazioni familiari finalizzate alla prevenzione e al superamento delle situazioni di crisi e di disagio psico-sociale, relazionale ed economico, che possono verificarsi all'interno di famiglie con figli minorenni, con particolare riguardo alle famiglie con un solo genitore, a quelle con donne capofamiglia, alle famiglie immigrate;

la diffusione della cultura dei servizi e dell'accoglienza verso i minori e le famiglie in difficoltà e l'attivazione di una rete di opportunità in grado di fornire risposte efficaci e tempestive a bisogni particolarmente complessi di protezione, di ospitalità, di solidità di riferimenti socio-relazionali, di integrazione o sostituzione di funzioni genitoriali compromessi.

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

- incrementare l'istituzione di Comunità di tipo familiare rivolta soprattutto ai gravi bisogni e nuove tipologie (minori sieropositivi, madri nubili minorenni, minori senza fissa dimora, minori sottoposti ad abuso e maltrattamento);

- sostenere i nuclei familiari i cui minori presentino situazioni igienico-sanitarie carenti;

- privilegiare l'area di intervento per minori in età adolescenziale, favorendo attività progettuali che prevedano forme ed inserimenti lavorativi assolvendo contestualmente gli obblighi scolastici (apprendimento scolastico con l'aiuto dei maestri di strada e formazione integrata in bottega);

- destinare risorse certe e definite in termini economici e strutture operative per interventi e progetti tesi a favorire il recupero e il reinserimento dei minori a rischio di devianza;

- promuovere l'integrazione dei minori stranieri mediante progetti di mediazione culturale integrata complementare a quella prevista dalla *L. n. 40/1998*;

art. 5 "Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia

la creazione di opportunità educative e di socializzazione con i loro coetanei per i bambini da zero a tre anni che non accedono agli asili nido, nonché per offrire ai genitori luoghi di aggregazione sociale, di sostegno alle loro esigenze di cura dei figli e di promozione delle competenze genitoriali;

art. 6 "Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

la promozione della crescita e dello sviluppo personale dei bambini e dei ragazzi attraverso il rafforzamento delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola e nella società, la valorizzazione delle forme spontanee di aggregazione;

la prevenzione del disagio, dei rischi di emarginazione socio-culturale e la lotta alla dispersione scolastica, garantendo altresì l'educatività degli interventi, la continuità delle prestazioni sia nell'arco della settimana che durante l'anno, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività

didattiche, la costruzione di relazioni significative tra adulti e ragazzi e ragazzi/ragazzi, anche attraverso una formazione adeguata degli operatori.

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

- potenziare ed incrementare qualitativamente e quantitativamente i Centri socio-educativi-culturali diurni;

- incrementare e rendere ordinarie le situazioni, attualmente sperimentali, di vivibilità a misura di bambino dei reparti ospedalieri pediatrici.

art. 7 "Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"

creazione di una consapevolezza diffusa del territorio urbano come spazio educativo, come contesto in cui Ente locale, famiglia, scuola, soggetti produttivi, servizi culturali, ricreativi, sportivi costituiscono occasione di interventi educativi;

promozione di iniziative di progettazione partecipata, in cui bambini e ragazzi esercitino un ruolo attivo e propositivo.

In particolare si individuano i seguenti obiettivi specifici di prioritaria realizzazione:

incrementare l'uso di spazi urbani e naturali per la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi.

Le risorse assegnate agli àmbiti territoriali dovranno essere destinate:

- 1) in via prioritaria al consolidamento degli interventi del primo triennio, valutati positivamente, prevedendo la possibilità di rifinanziare i progetti del primo piano triennale;

- 2) ai servizi innovativi e all'attuazione dei progetti gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario, in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Ogni Comune dovrà partecipare alle spese progettuali in misura almeno pari al 10% del costo globale del progetto, quale condizione prioritaria per l'ammissibilità al finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili:

le spese per interventi relativi ad azioni migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte nell'esercizio dell'attività istituzionale; in tale ottica si dovrà fare particolare attenzione alla valutazione delle spese coerenti e congruenti alle finalità e alle attività del progetto, per evitare dispendio di risorse finanziarie;

le spese per l'allestimento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e strutture di proprietà comunale in misura non superiore al 10% del costo del progetto, a condizione che venga

espressamente dichiarato il mantenimento della destinazione d'uso per finalità socioassistenziale a favore dei minori, anche dopo la conclusione del progetto;

le spese per il personale in misura non superiore al 50% del costo del progetto relativamente alle indispensabili figure professionali che devono risultare in ogni caso congrue rispetto agli obiettivi da conseguire, fatte salve le attività progettuali che richiedono prevalentemente prestazioni professionali.

Non saranno ritenute ammissibili:

le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti;

le spese per la costruzione e l'acquisto di immobili;

le spese per il pagamento di attività lavorativa prestata dal personale in organico agli Enti pubblici sottoscrittori degli accordi di programma;

le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari e convegni in quanto non direttamente indirizzate ad attività fruibili dell'utenza minorile coinvolta nella progettualità.

11. PROCEDURE E TEMPI DI ATTUAZIONE

La Provincia: Il Presidente convoca la conferenza di cui all'*art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, ai fini dell'accordo di programma per l'utilizzo delle risorse attribuite.

I Comuni: - stipulano tra loro e con gli altri soggetti interessati accordi di programma per la formulazione dei progetti attuativi;

- approvano le convenzioni con i soggetti coinvolti;

- trasmettono i progetti alle Province.

La Provincia: Il Presidente convoca la conferenza di cui all'*art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, per l'approvazione del piano triennale di intervento articolato nei progetti annuali esecutivi.

Trasmette alla Regione, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle presenti linee di indirizzo, il piano territoriale di ambito con l'accordo di programma, i progetti annuali esecutivi ed il piano di formazione.

La Regione: Entro cinque giorni dalla predetta scadenza convoca la Commissione consultiva di cui all'*art. 3 della L.R. n. 10/1999*.

La Commissione consultiva si esprime entro 20 giorni.

Approva i piani territoriali di intervento e finanzia i progetti entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dei piani territoriali.

La Provincia: Avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del piano territoriale di intervento e trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio provinciale.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DI VERIFICA

La Regione, approvati i piani di intervento territoriali, procede all'erogazione dei finanziamenti nei limiti del budget assegnato al singolo ambito territoriale di intervento, liquidando in un'unica soluzione e direttamente al Comune capofila del progetto, ove designato, la quota spettante per la prima annualità.

Per le annualità successive, la liquidazione sarà disposta ad acquisizione di attestazione della Provincia, competente per territorio, di avvenuta realizzazione dell'attività progettuale della precedente annualità in misura non inferiore ai 2/3 degli interventi previsti.

I Comuni capofila, ove designati, a conclusione dei singoli progetti annuali, sono tenuti a presentare alla Provincia competente un consuntivo corredato da una relazione sul progetto, debitamente formalizzato con atto deliberativo comprovante gli oneri e gli impegni assunti per la realizzazione degli stessi.

A conclusione di ogni annualità del piano territoriale di intervento, la Provincia dovrà trasmettere alla Regione il consuntivo dei singoli progetti attuati e completati, accompagnato da una relazione sull'efficacia degli interventi e sugli obiettivi conseguiti.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e pezze giustificative delle spese sostenute, che dovranno comunque essere disponibili presso il Comune capofila del progetto, in originale o in copia conforme.

Ferma restante la responsabilità delle Amministrazioni comunali sulla vigilanza e sul controllo delle iniziative attivate ai sensi della *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10*, il Settore Servizi Sociali del competente Assessorato regionale esercita forme di verifica a campione su un numero non inferiore a 20 Comuni.

Qualora, entro un anno dall'erogazione del finanziamento, i singoli Comuni e quelli capofila non abbiano provveduto all'effettivo avvio della fase attuativa del progetto, la Regione, sentita la

Commissione Consultiva per i problemi dei minori, provvede alla ridestinazione delle somme all'interno del medesimo ambito o ad altro ambito di intervento territoriale.

Nel caso di parziale utilizzazione del finanziamento annuale liquidato, destinato a progetti pluriennali, il Comune singolo o capofila, attuatore del progetto potrà trattenere la quota restante quale anticipazione sull'annualità successiva; nel caso di somme non spese per progetti annuali, le stesse dovranno essere restituite.

13. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI NUOVI SERVIZI

I servizi socio-assistenziali, rientranti nelle tipologie del *Reg. n. 1/1990* e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli di cui al D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308, dovranno essere muniti della prescritta autorizzazione al funzionamento e conseguenziale iscrizione all'Albo regionale delle strutture per minori.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia assistenziale, vigila su tutti i servizi attivati ai sensi della *legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10* e, in particolare, perché siano presenti figure professionali idonee, siano rispettate le condizioni di idoneità e agibilità dei locali e la copertura assicurativa contro gli infortuni ed eventuali incidenti.

14. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

Le risorse assegnate alle Province per la formazione e l'aggiornamento sono finalizzate alla realizzazione, d'intesa con i Comuni, di programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tale scopo, le Province sono tenute, d'intesa con i Comuni:

- ad attivare programmi di formazione e aggiornamento degli operatori a livello provinciale, adottati con formali provvedimenti di Giunta provinciale;

- a presentare alla Regione specifiche proposte per consentire la partecipazione degli operatori alle attività formative del Centro Nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza;

- a favorire la partecipazione degli operatori alle attività formative interregionali e nazionali.

Le proposte sono approvate e finanziate dalla Regione previa verifica della loro corrispondenza alle finalità della legge e alle presenti linee di indirizzo.